CONCESSIONI BALNEARI: VIA LIBERA ALLA PROROGA AL 2027

Nella seduta del Consiglio dei Ministri del 4 settembre è stata approvata la nuova disciplina sulle concessioni balneari che va a modificare le disposizioni normative contenute nella legge 5 agosto 2022 n. 118 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021).

Essa rappresenta il raggiungimento di un punto di equilibrio tra il Governo italiano e la Commissione europea, quale ulteriore tassello all'annosa e complessa questione innescata dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la sentenza 9 novembre 2021 n. 17.

Nello specifico, la novella normativa dispone la proroga dell'efficacia delle concessioni al 30 settembre 2027, con l'obbligo di avviare le procedure di gara entro il 30 giugno 2027, a meno di difficoltà oggettive legale all'espletamento della procedura stessa che potrebbero giustificare un rinvio del termine al 31 marzo 2028.

Ai fini della valutazione delle offerte, spetta all'ente concedente favorire gli operatori economici che presenteranno progetti di miglioramento in termini di accessibilità alle persone disabili, di politiche sociali e ambientali, nonché di servizi che valorizzino le specificità culturali, folkloristiche ed enogastronomiche del territorio e, al pari, coloro i quali si impegneranno ad assumere personale di età inferiore ai trentasei anni.

Inoltre, al fine di garantire la massima partecipazione, nella fase di valutazione delle offerte dovranno essere tenute in considerazione il numero delle concessioni di cui ciascun offerente sia, in via diretta o indiretta, titolare nell'ambito territoriale di riferimento.

L'obiettivo è – quantomeno sulla carta – quella di evitare la concentrazione dei beni demaniali esclusivamente alle grandi imprese, dotate di disponibilità economiche certamente superiori rispetto alle piccole imprese familiari che finora hanno gestito gli arenili italiani.

Le nuove concessioni avranno una durata tra i cinque e i venti anni e comunque pari al tempo necessario a garantire l'ammortamento e l'equa remunerazione degli investimenti previsti dal piano economico-finanziario dell'aggiudicatario.

A favore dei concessionari uscenti, viene garantito un indennizzo, a carico del subentrante, per un ammontare pari al valore degli investimenti effettuati e non ancora ammortizzati al termine della concessione.

Si prevede, inoltre, l'assunzione dei lavoratori già impiegati dal concessionario uscente, qualora l'attività rappresenti la prevalente fonte di reddito per sé e per il proprio nucleo familiare.

Gli effetti delle nuove disposizioni non pregiudicano la validità delle procedure selettive nonché la decorrenza del rapporto concessorio deliberati nei mesi scorsi, nel rispetto delle modalità e dei criteri originariamente fissati nella legge n. 118/2022.

Se, da un lato, la summenzionata proroga consente l'ordinata programmazione delle procedure di affidamento da parte degli enti locali, i quali dispongono ora del tempo necessario per organizzare siffatte procedure e garantire il rispetto del diritto dell'Unione europea, allo stesso tempo non resta che scoprire come le nuove disposizioni verranno recepite dal Giudice amministrativo.

Invero, vi è il rischio che, come già avvenuto con le precedenti proroghe al 2020 e al 2033, le disposizioni vengano disapplicate in sede giudiziale, sulla scia dei principi a suo tempo affermati dall'Adunanza Plenaria e recentemente ribaditi dallo stesso Consiglio di Stato nella sentenza 30 aprile 2024 n. 3940 (sul punto, si veda il *Client Alert 9/2024)*.

Lo Studio seguirà con attenzione i prossimi sviluppi, rimanendo a disposizione per qualsiasi necessità.

DISCLAIMER
Il presente *Client Alert* ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale. Di conseguenza, non costituisce un parere legale né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza legale specifica.

Laura Sommaruga, Partner
Email: *laura.sommaruga@grplex.com*

Enrico Cassaro, Associate
Email: *enrico.cassaro@grplex.com*

Abdurrahman Gad Elrab, Junior Associate
Email: *abdurrahman.gadelrab@grplex.com*